



## **BANDO ORDINARIO**

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  
PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI DELLE PMI**

**ANNO 2019**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO**

La Camera di Commercio di Cuneo, al fine di incentivare gli investimenti produttivi e agevolare l'accesso al credito, ha deliberato la concessione di un contributo a favore delle piccole e medie imprese aventi sede legale o unità locale in provincia di Cuneo. Tale contributo viene erogato per investimenti a fronte di finanziamenti bancari garantiti dai Confidi.

### **ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI**

I fondi a disposizione ammontano a euro 500.000,00 che con l'effetto moltiplicatore potranno generare fino a euro 10.000.000,00 di investimenti.

### **ART. 3 - DURATA BANDO**

Il presente bando ha durata dal **01/02/2019** al **31/12/2019**.  
Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di contributo camerale tramite un Confidi entro e non oltre i suddetti termini.

Il Confidi, valutata la domanda, dovrà deliberare la concessione della garanzia **nel periodo compreso tra il 01/02/2019 e il 31/01/2020**.

L'ammissione delle imprese al contributo camerale avverrà sino ad esaurimento dello stanziamento disponibile, secondo l'ordine cronologico di protocollo e scorrimento della graduatoria.

### **ART. 4 - SOGGETTI FINANZIABILI**

Sono ammessi a presentare domanda i titolari e/o i legali rappresentanti delle piccole e medie imprese, aventi sede legale o unità locale in provincia di Cuneo, in regola con

l'iscrizione al Registro Imprese e con il pagamento del diritto annuale che, per la realizzazione di un investimento, abbiano ottenuto un finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Confidi.

Nel caso di imprese aventi sede legale fuori provincia, ma che dispongano di unità locale in provincia di Cuneo, l'investimento deve essere effettuato nell'unità locale presente nel territorio provinciale.

Le imprese devono risultare in attività, anche stagionale, e non rientrare in una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 12 del presente bando.

**Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.**

Non possono partecipare al presente bando:

- le imprese beneficiarie del bando unico 2019 (cod. 1907);
- le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la durata del contratto di fornitura;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria;
- i soggetti iscritti unicamente al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

#### **ART. 5 - CONTRIBUTO CAMERALE**

Il contributo camerale è erogato in conto capitale per incentivare gli investimenti delle piccole e medie imprese, come specificato nei successivi articoli.

Il contributo camerale è pari al:

- 5% dell'investimento effettuato (percentuale ordinaria);
- 6% dell'investimento effettuato (percentuale maggiorata) nei seguenti due casi:
  - a) neo imprese (che alla data di delibera del Confidi risultino regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio da non più di 18 mesi) senza limiti di età anagrafica o di genere del titolare o dei soci;
  - b) imprese coinvolte in eventi calamitosi o di particolare disagio (di cui agli articoli 10 e 11), esclusivamente sull'investimento effettuato a copertura del danno subito.

#### **ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO**

**L'importo dell'investimento agevolabile e del relativo finanziamento bancario non potrà essere inferiore a**

**€ 15.000,00 e superiore a € 50.000,00 anche nel caso in cui i finanziamenti bancari ottenuti e le spese rendicontate siano superiori.**

Potranno essere ammessi al contributo camerale anche gli investimenti per i quali, alla data di presentazione della domanda al Confidi, non sia ancora stata emessa fattura o stipulato l'atto notarile di acquisizione, purché ciò avvenga entro il **29/02/2020**. Nell'ipotesi di acquisto di immobile, ai fini dell'ammissione al contributo camerale, sarà necessario disporre dell'atto notarile redatto entro i termini previsti dal presente bando.

L'investimento aziendale ammesso a contributo deve rimanere a disposizione dell'impresa per almeno 24 mesi dalla data della fattura e per gli immobili dalla data dell'atto notarile, rispettare gli importi minimi e massimi previsti dal presente articolo e, laddove previsto, essere iscritto nello stato patrimoniale o a libro cespiti dell'impresa o tra i beni a carattere strumentale qualora la normativa vigente non permetta di iscrivere l'investimento tra i cespiti. **Per ogni investimento ammissibile, il calcolo del contributo camerale è da effettuarsi sull'imponibile del minore importo tra investimento e finanziamento bancario, salvo IVA indetraibile.**

#### **ART. 7 - GARANZIA DEL CONFIDI E FINANZIAMENTO BANCARIO**

Sul finanziamento bancario il Confidi dovrà deliberare la concessione di una garanzia almeno pari al 30% dell'importo dell'investimento ammesso a contributo camerale.

Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 18 mesi. E' ammessa l'estinzione anticipata purché non antecedente ai 18 mesi. Ai finanziamenti accordati verrà applicato il tasso d'interesse risultante dalle diverse convenzioni stipulate dal Confidi con gli Istituti di credito e le Società finanziarie.

Alle imprese beneficiarie i Confidi potranno richiedere, per l'istruttoria e la gestione della pratica di finanziamento, una commissione non superiore a quelle fissate per analoghe pratiche agevolate.

#### **ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI SETTORI DIVERSI DALL'AGRICOLTURA**

Per tutte le imprese, ad eccezione di quelle appartenenti al settore agricolo, sono ammesse le seguenti spese:

a) acquisizione di beni di investimento aziendale, quali:

- attrezzature, macchinari, impianti, hardware, software e automezzi, compreso il riscatto del bene in leasing (anche leasing immobiliare);
- beni strumentali oggetto dell'attività stessa dell'azienda anche se dati a noleggio verso terzi, a condizione che tali beni siano iscritti fra i beni

- ammortizzabili e che vengano tenuti in proprietà dell'azienda per almeno 24 mesi;
- autoveicoli solo se acquistati dalle imprese di seguito indicate, per le quali l'autovettura costituisce un fondamentale strumento di lavoro: agenti di commercio, agenti assicurativi, promotori finanziari, mediatori, rappresentanti, taxisti, operatori di noleggio con conducente o senza, esercenti il commercio ambulante, nei limiti previsti dalla normativa fiscale;
- b) costruzione/acquisto, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione di immobili adibiti o da adibire all'attività aziendale, compreso l'adeguamento degli stessi alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute all'interno dei luoghi di lavoro. Sono ammissibili le spese capitalizzate purché portate in incremento del valore dell'immobile per il quale vengono effettuate. Sono ammissibili anche le spese di ristrutturazione effettuate su immobili non di proprietà a condizione che vengano inserite in contabilità tra le spese da ammortizzare su beni di terzi;
- c) acquisizione di certificazioni di qualità previste dalle normative nazionali, comunitarie e internazionali utili o necessarie per la vendita dei prodotti o dei servizi;
- d) acquisizione di beni immateriali quali ad esempio diritti di brevetto, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate e attività formativa connessa all'utilizzo del bene oggetto dell'investimento;
- e) acquisizione di strutture e di imprese esistenti con i relativi oneri patrimoniali, compreso l'avviamento;
- f) spese inerenti l'avvio di nuove imprese;
- g) operazioni di capitalizzazione della società, limitatamente a s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.

Le spese ammissibili devono essere riferite al periodo **01/02/2019 - 31/12/2019** anche se fatturate successivamente, purché entro il **29/02/2020**.

**L'imponibile di ogni singola fattura presentata a rendicontazione dell'investimento non potrà essere inferiore a € 400,00.** Sono ammesse fatture di importo inferiore qualora la fatturazione di un bene o di un servizio sia ripartita fra acconti e saldo, purché il totale fatturato nel periodo di competenza del bando sia uguale o superiore a € 400,00.

#### **ART. 9 - SPESE AMMISSIBILI SETTORE AGRICOLO**

Per le imprese del settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:

- a) acquisto di impianti, attrezzature e/o macchinari in stretta attinenza con l'attività stessa, ivi compresi quelli finalizzati alla difesa attiva delle produzioni dalle calamità naturali ed agenti atmosferici (es.

- impianti antibrina, reti antigrandine, ecc.) e alla riconversione delle produzioni agricole
- b) costruzione, acquisto, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione di immobili destinati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (compreso l'esercizio dell'attività di agriturismo), l'adeguamento degli stessi alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute all'interno dei luoghi di lavoro nonché finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali allevati. Sono ammissibili le spese capitalizzate purché portate in incremento del valore dell'immobile per il quale vengono effettuate. Sono ammissibili anche le spese di ristrutturazione effettuate su immobili non di proprietà a condizione che vengano inserite in contabilità tra le spese da ammortizzare su beni di terzi;
- c) acquisto di impianti e attrezzature finalizzati alla produzione di bio-energia (quali ad esempio energia elettrica e calore) tramite fonti rinnovabili;
- d) primo acquisto, ovvero acquisto di ulteriori terreni finalizzati a realizzare una maggiore efficienza aziendale grazie all'accorpamento delle proprietà. Tale intervento è riservato solo ai giovani imprenditori agricoli, che rispettino i seguenti requisiti:
- ditta individuale: il titolare deve avere età compresa tra 18 e 40 anni;
  - società di persone: almeno il 50% dei soci deve avere età compresa tra 18 e 40 anni;
  - società di capitale: almeno il 50% delle quote/azioni deve essere detenuta da soci con età compresa tra i 18 e i 40 anni.
- L'acquisto può anche essere effettuato da persona fisica purché parte dell'impresa agricola, ma il terreno per il quale si richiede il contributo camerale dovrà essere tenuto a disposizione dell'azienda agricola, individuale o societaria, per almeno 24 mesi dalla data di acquisto così come risulta da atto notarile da prodursi agli atti e come resa dichiarazione di cui al successivo art. 14;
- e) acquisizione di strutture e di imprese agricole esistenti con i relativi oneri patrimoniali, compreso l'avviamento;
- f) spese inerenti la costituzione/avvio di nuove imprese agricole;
- g) operazioni di capitalizzazione delle società agricole, limitatamente a s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.

I beni oggetto del contributo camerale, ad eccezione dei punti d) e f) sopra indicati, devono essere intestati all'impresa agricola e non a persone fisiche.

Le spese ammissibili devono essere riferite al periodo **01/02/2019 - 31/12/2019** anche se fatturate successivamente, purché entro il **29/02/2020**.

**L'imponibile di ogni singola fattura presentata a rendicontazione dell'investimento non potrà essere inferiore a € 400,00.** Sono ammesse fatture di importo inferiore qualora la fatturazione di un bene o di un servizio sia ripartita fra acconti e saldo, purché il totale fatturato nel periodo di competenza del bando sia uguale o superiore a € 400,00.

#### **ART. 10 - EVENTI CALAMITOSI**

Nel caso si verificano eventi calamitosi, o stati di emergenza decretati dall'autorità competente, i soggetti danneggiati potranno accedere ai contributi di cui al presente bando con le seguenti ulteriori precisazioni:

- a) per l'individuazione dell'area e del periodo si farà riferimento a quanto stabilito nel decreto attestante l'evento calamitoso o lo stato di emergenza;
- b) per la percentuale di contributo si farà riferimento a quanto previsto all'art. 5, punto b);
- c) la quantificazione dei danni subiti a causa dell'evento calamitoso dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'impresa o da perizia rilasciata da un esperto o da un tecnico abilitato.

#### **ART. 11 - ALTRI EVENTI DI PARTICOLARE DISAGIO**

Nel caso si verificano situazioni di particolare disagio per le imprese, derivanti da interventi effettuati da Enti pubblici per ragioni di pubblica utilità o conseguenti a eventi dannosi, i soggetti danneggiati potranno accedere ai contributi previsti dal presente bando con le seguenti ulteriori precisazioni:

- a) per l'individuazione dell'area, della tipologia di intervento e del periodo si farà riferimento a quanto stabilito nel provvedimento amministrativo dall'Ente pubblico;
- b) in attesa dell'emanazione dei provvedimenti degli Enti pubblici competenti, la Giunta camerale potrà deliberare le aree di intervento;
- c) per la percentuale di contributo si farà riferimento a quanto previsto all'art. 5, punto b);
- d) la quantificazione dei danni subiti a causa dell'evento di particolare disagio dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'impresa o da perizia rilasciata da un esperto o da un tecnico abilitato.

#### **ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

Il contributo camerale non verrà erogato:

- alle imprese cessate o inattive alla data di liquidazione del contributo da parte della Camera di commercio;
- alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che rientrano nella categoria delle "imprese in difficoltà" secondo la definizione comunitaria;
- nell'ipotesi in cui l'investimento aziendale ammesso a contributo non rimanga a disposizione dell'impresa per almeno 24 mesi dalla data della fattura di acquisto;
- nel caso di sospensione di attività per un periodo superiore a mesi sei, qualora la sospensione stessa si verifichi durante il periodo di 24 mesi nel corso dei quali il bene oggetto dell'investimento deve essere tenuto a disposizione. La sospensione di attività superiore a sei mesi non si applica alle attività stagionali documentate tramite SCIA al Comune;
- ai soggetti iscritti unicamente al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- alle imprese aventi sede legale fuori provincia che, pur avendo una unità locale in provincia di Cuneo, effettuino l'investimento fuori provincia;
- sugli investimenti effettuati mediante la stipula di contratti di leasing o di noleggio ad eccezione di quanto previsto dall'art. 8 lettera a);
- sui canoni di locazione nell'ipotesi di affitto/gestione di impresa o di ramo di azienda;
- sull'acquisto di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, compresi i relativi accessori, nel caso di imprese che effettuino trasporti di merci su strada per conto terzi;
- sugli acquisti di autocaravan, motocicli e relativi accessori;
- sugli acquisti di autovetture laddove non rientrino nelle previsioni di cui all'art. 8, lettera a);
- nel caso di imprese del settore agricolo sugli investimenti di seguito specificati se non ricompresi nell'art. 9: sulle autovetture, sugli automezzi generici, sugli impianti fissi generici, sugli immobili generici e sull'acquisto di terreni agricoli;
- sui beni che sono oggetto dell'attività aziendale e destinati alla vendita;
- sulle spese di pubblicità in quanto non capitalizzabili (D.Lgs. 139/2015);
- sulle spese fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria; persone fisiche, soci e titolari di cariche e qualifiche nell'impresa beneficiaria);

- sulle domande finalizzate all'acquisizione, di diritto o di fatto, di attività e/o investimenti preesistenti alla data di presentazione e facenti capo al medesimo imprenditore per la quota allo stesso riferita sia come soggetto cedente sia come cessionario;
- nel caso in cui l'impresa abbia presentato domanda sul bando unico 2019 (cod. 1907), anche in presenza di investimenti e finanziamenti diversi.

### **ART. 13 - REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO**

La Camera di commercio provvederà a revocare il contributo concesso e liquidato qualora l'impresa:

- non effettui l'investimento;
- risulti insolvente nella restituzione del finanziamento bancario garantito. Nel caso l'impresa risulti insolvente il contributo da recuperarsi sarà proporzionato alle rate non pagate;
- non tenga a disposizione il bene oggetto dell'investimento per almeno 24 mesi dalla data di emissione della fattura d'acquisto o dalla sottoscrizione dell'atto notarile. In caso di sospensione di attività, l'impresa dovrà posticipare la tenuta a disposizione del bene per il periodo corrispondente alla sospensione stessa;
- risulti cessata o inattiva o sospenda l'attività per un periodo superiore a mesi sei (ad eccezione delle attività stagionali documentate tramite SCIA al Comune), qualora questo si verifichi durante il periodo dei 24 mesi nel corso dei quali il bene oggetto dell'investimento deve essere tenuto a disposizione.

Il Confidi, qualora venga a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni sopra riportate, si dovrà attivare tempestivamente, informando l'Ente camerale e l'azienda dell'obbligo di restituzione del contributo.

### **ART. 14 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO**

La presentazione della domanda di contributo avviene mediante la compilazione di un modulo telematico disponibile all'indirizzo: <http://webtelemaco.infocamere.it>

Al modulo deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione scansionata e firmata digitalmente:

- a) **domanda di contributo** redatta su apposito modulo, predisposto dall'Ente camerale scaricabile alla pagina internet <http://www.cn.camcom.it/bandoordinario2019>;
- b) **dichiarazione sugli aiuti di Stato** e cumulo;
- c) **fotocopia di un documento di riconoscimento** in corso di validità del richiedente (non richiesta qualora il modulo di domanda sia firmato digitalmente dall'impresa);



d) **documenti contabili** inerenti l'investimento (fatture, atti notarili di acquisto). Nel caso di fatture in acconto si richiederà anche l'integrazione della fattura a saldo o copia dell'atto notarile di acquisto;

e) **altra documentazione** che risulti necessaria in funzione dell'investimento realizzato.

Nell'ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda la documentazione dovrà essere prodotta dall'impresa subentrante, a condizione che la stessa si sia accollata il finanziamento garantito dal Confidi.

Le fatture presentate ai fini del contributo camerale dovranno riportare l'indicazione della sede o unità locale a cui l'investimento è riferito.

Qualora sulla fattura siano indicate spese accessorie (spese di trasporto, montaggio ecc.) le stesse possono essere ammesse al contributo camerale solo nell'ipotesi in cui vengano imputate a incremento del valore del bene (con registrazione a libro cespiti laddove previsto) e previa specifica annotazione, da parte della ditta richiedente il contributo, sulla copia della fattura presentata a rendiconto.

In funzione della tipologia dell'investimento si precisa:

- per le operazioni di capitalizzazione della società di cui all'art. 8 punto g) e all'art. 9 punto g):  
l'aumento di capitale sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria, redatto con la presenza di un notaio e depositato al Registro delle imprese, dovrà risultare deliberato, sottoscritto e versato entro i termini di decorrenza del bando. Il Confidi dovrà deliberare la propria garanzia entro il 31/01/2020.  
Alla domanda occorre allegare copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto versamento da parte dei soci;
- per i giovani imprenditori agricoli relativamente al primo acquisto, ovvero all'acquisto di ulteriori terreni finalizzati a realizzare una maggiore efficienza aziendale si richiede: dichiarazione sostitutiva da cui risulti che i terreni acquistati e oggetto del contributo camerale vengono lasciati a disposizione dell'impresa per almeno 24 mesi dalla data dell'atto notarile.

#### **ART. 15 - ITER DELLA DOMANDA**

La domanda di ammissione al contributo camerale è presentata dalle imprese, tramite il Confidi, a seguito delibera favorevole dello stesso e dell'Istituto di credito, utilizzando il relativo modulo completo della documentazione di cui all'art. 14.

La trasmissione della domanda e della relativa documentazione avviene esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura

telematica (completamente gratuita) e secondo le modalità descritte nell'articolo 16, entro il 31/03/2020.

Sono previste due sessioni di liquidazione:

- 1) domande pervenute entro il 30/09/2019,
- 2) domande pervenute entro il 31/03/2020.

Sul sito camerale, alla pagina internet <http://www.cn.camcom.it/bandoordinario2019>, è possibile monitorare lo stanziamento residuo disponibile, aggiornato con cadenza settimanale in funzione delle domande pervenute.

**L'istruttoria verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di protocollo e di ricevimento delle pratiche sulla piattaforma telematica.**

**L'ammissione delle domande al contributo camerale avverrà sino ad esaurimento dello stanziamento disponibile, secondo l'ordine cronologico di protocollo e scorrimento della graduatoria.**

La concessione e la liquidazione dei contributi sono disposte, previa istruttoria dell'ufficio Crediti agevolati, con determinazione del dirigente dell'area di Sostegno del mercato entro il:

- **28/01/2020 per le domande presentate fino al 30/09/2019**
- **29/07/2020 per le domande presentate fino al 31/03/2020.**

Gli incentivi saranno corrisposti direttamente ai beneficiari in un'unica soluzione. Su tali contributi verranno operate, se dovute, le ritenute di legge.

La Camera di commercio di Cuneo potrà in ogni momento chiedere chiarimenti e disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo. La mancata risposta entro il termine assegnato comporta l'esclusione delle spese dal contributo.

#### **ART. 16 - TRASMISSIONE PRATICA**

Al fine di consentire la trasmissione telematica delle domande a cura del soggetto intermediario (Confidi) è necessaria una specifica delega con procura speciale inserita all'interno del modulo di domanda sottoscritta dall'impresa scaricabile dal sito: <http://www.cn.camcom.it/bandoordinario2019>.

Per l'invio telematico è necessario:

- essere in possesso di un contratto Telemacopay (gratuito). (La registrazione si ottiene seguendo le indicazioni sulla seguente pagina [www.registroimprese.it/registra-ri](http://www.registroimprese.it/registra-ri) e compilando l'apposito modulo);
- collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
- compilare il modello base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle Imprese, Accedi, Crea Modello, Avvia compilazione;
- procedere con la funzione "nuova" che permette di creare la pratica telematica;

- procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare tutti i documenti obbligatori firmati digitalmente utilizzando i modelli predisposti dalla Camera di commercio e scaricabili dal sito <http://www.cn.camcom.it/bandoordinario2019>;
- inviare la pratica con la funzione "invia pratica".

#### **ART. 17 - NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO E CUMULO**

Il contributo pubblico oggetto del presente bando è regolato dai seguenti regimi di aiuto:

1. Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
2. Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
3. Regolamento per la concessione di aiuti alle pmi agricole Unioncamere Nazionale entrato in vigore l'11 maggio 2015, fondato sui Regolamenti (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e n. 651/2014 del 17 giugno 2014 - codici aiuto: SA.40820 (2015/XA), SA.40821 (2015/XA), SA.40822 (2015/XA), SA.40823 (2015/XA), SA.40824 (2015/XA), SA.40825 (2015/XA), SA.40826 (2015/XA), approvato dalla Commissione europea in data 11 maggio 2015. La concessione degli aiuti ai sensi del predetto Regolamento è subordinata al rispetto dei contenuti del regolamento stesso e secondo le modalità specificate nel bando.

L'impresa si impegna a compilare la dichiarazione attestante il non superamento dei limiti previsti, aggiornata al momento della trasmissione telematica delle pratiche da parte del Confidi, con l'esclusione dei contributi concessi dalla Camera di commercio di Cuneo che verranno acquisiti d'ufficio.

Qualora, a contributo erogato, l'impresa beneficiaria non risulti in regola con le disposizioni dei Regolamenti citati, la somma concessa andrà restituita e la Camera di commercio procederà al recupero di dette somme secondo le disposizioni vigenti.

Nell'ipotesi di applicazione del Regolamento Unioncamere Nazionale di cui al precedente punto 3 occorrerà seguire la seguente procedura:

- trasmissione preventiva da parte del Confidi, tramite mail al seguente indirizzo: [protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it), all'ufficio Crediti agevolati autorizzazione all'effettuazione dell'investimento, contenente il preventivo relativo all'iniziativa che l'impresa intende realizzare nonché il relativo codice UE (Regolamento di esenzione UE n. 702/2014);
- valutazione, da parte del competente ufficio camerale, della documentazione trasmessa dal Confidi e invio tramite posta elettronica certificata dell'autorizzazione della domanda di investimento, all'indirizzo di posta

elettronica certificata dell'azienda interessata e del Confidi.

Gli aiuti alle imprese agricole, sottoposti al predetto Regolamento Unioncamere Nazionale per la concessione di aiuti alle pmi agricole, possono essere concessi a condizione che gli investimenti previsti siano realizzati e fatturati successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione e all'accettazione della stessa da parte dell'ente concedente.

Le imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi, non possono richiedere il contributo camerale per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, compresi i relativi accessori.

E' vietato il cumulo con altre agevolazioni contributive in c/capitale concesse dalla Camera di commercio di Cuneo per il medesimo investimento.

E' permesso il cumulo con altri aiuti di Stato o aiuti in regime de minimis sugli stessi beni oggetto dei benefici del presente bando, purché nei limiti della normativa dell'Unione Europea applicabile a ciascuna fattispecie e previa comunicazione all'Ente camerale.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), che il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti al presente bando è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura. I trattamenti avverranno a cura dell'ente con l'utilizzo sia di supporti cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15-20 del citato Regolamento UE 2016/679: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile protezione dati personali.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo - via E. Filiberto 3 - 12100 Cuneo.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO):  
c/o Unioncamere Piemonte - via Cavour 17 - 10123 Torino  
pec: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  
email: rpd1@pie.camcom.it tel.: 011 5669201

#### **ART. 19 - TRASPARENZA**

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla concessione delle

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale, nella sezione Amministrazione trasparente, all'indirizzo [www.cn.camcom.it/amministrazionetrasparente](http://www.cn.camcom.it/amministrazionetrasparente).

In applicazione dell'art. 1 del DM n. 115/2017 i contributi concessi ai sensi del reg. UE 1407/2013 sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, visualizzabili all'indirizzo:

[https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/trasparenza](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza)

e quelli concessi ai sensi del reg. UE 1408/2013 e reg. esenzione Unioncamere 11 maggio 2015 sono pubblicati sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), visualizzabili all'indirizzo:

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/> (selezionando "cerca nel registro").

#### **ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo al presente bando è assegnato al responsabile dell'ufficio Crediti agevolati.